



COPIA

# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 43</b> Del 23.03.2019	<b>OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019 - CONFERMA.</b>
--------------------------------	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di marzo alle ore 14:30 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO FERRAIUOLO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>EVA LA TORRACA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MICHELE NOCERINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>MARIA GELSOMINA CALIFANO</b> <i>Assessore</i>		X
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. I, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informativo. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabilito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

**RICHIAMATE** le proprie precedenti deliberazioni, con la quale è stata confermata per l'anno 2018 l'aliquota unica nella misura dello 0,60%;

**TENUTO CONTO** che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €170.000,00 determinato secondo un criterio di competenza e di

*cassa;*

**VISTO** l'articolo 1, c. 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 il quale sospende l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021, approvato con deliberazione n. 40 del 23/03/2019;

**ESEGUITO** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

**RITENUTO** opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di un'aliquota unica in misura pari allo 0,60%;

**QUANTIFICATO** presuntivamente in € 170.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'*aliquota*% di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il *criterio di cassa*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. I, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.lgs. 118/2011 es.m.i.
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione CP n. 25 del 26.04.2012 e ss.mm.ii.;

## **DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE** ai sensi dell'art 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1, comma 3 del d.lgs. 360/1998 nella misura unica dello 0,60 % l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2019.

2. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in€ 170.000,00. il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo un criterio *di cassa*.
3. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dall'anno 2019;
4. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito internet del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente / disposizioni generali all'albo Pretorio del Comune.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**f.to Dott. Raffaele Allocca**

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**f.to Dott. Raffaele Allocca**

**Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:**

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
<b>f.to Francesco Ferraiuolo</b>	<b>f.to Dott. Raffaele Allocca</b>

**Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,**

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 43 a partire dal 10 MAG 2019, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2007

*che la presente deliberazione è:*

**Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000**

**Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000**

**Dalla residenza comunale, li**

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Raffaele Allocca**

